

FESTINA ITALIA S.R.L.**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO****(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2007
Ultimo aggiornamento: novembre 2009**

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI	2
ARTICOLO 1	3
PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO	3
1.1. PREMESSA.....	3
1.2. LA DISCIPLINA	3
1.3. L'ADOZIONE DEL MODELLO	5
ARTICOLO 2	7
DESTINATARI.....	7
ARTICOLO 3	8
LE FATTISPECIE DI REATO	8
3.1. I REATI.....	8
3.2. DELITTI TENTATI.....	19
3.3. REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	19
ARTICOLO 4	21
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	21
4.1. ATTIVITÀ SENSIBILI	21
4.2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001	22
ARTICOLO 5	24
ORGANISMO DI VIGILANZA	24
ARTICOLO 6	30
IL SISTEMA DISCIPLINARE	30
ARTICOLO 7	33
DIVULGAZIONE	33

ARTICOLO 1

PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO

1.1. Premessa

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 rubricato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (nel seguito il “**Decreto**”), ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società.

Secondo tale disciplina le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società stessa dagli amministratori o dai dipendenti.

Le società possono, peraltro, adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

*

1.2. La disciplina

I soggetti giuridici interessati dal Decreto sono:

- Le Società;
- Gli Enti forniti di personalità giuridica;
- Le Associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo il Decreto, l’Ente (inteso in senso ampio, quindi, anche come Società o Associazione) è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell’Ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); per esempio gli amministratori, i direttori generali, i responsabili dello stabilimento, i soggetti preposti alla gestione di *branch* estere.
- Persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell’Ente; per esempio, soci non amministratori e gli amministratori di fatto.
- Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti testé indicati; per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

L’Ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa, che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare, nello stesso procedimento, della responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo una tempistica e una disciplina tipiche del processo penale.

La responsabilità dell'Ente sorge per connessione con la realizzazione di uno dei reati specificamente previsti dal Decreto da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'Ente stesso.

Come già anticipato, l'Ente può essere ritenuto responsabile qualora il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre tale responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il tipo di rapporto funzionale che lega all'Ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.

Nel primo caso, quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nel secondo caso, quando l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

In caso di illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono per l'Ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità disciplinata dall'art. 5, qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati.

Il Modello deve essere essenzialmente fondato su un sistema di controlli preventivi attuato anche mediante l'adozione di protocolli diretti a programmare la formazione e

l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici. L'efficacia del Modello deve essere garantita attraverso:

- la verifica costante della sua corretta applicazione;
- l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.

A tale fine, l'Ente deve creare al proprio interno un Organismo di vigilanza e di controllo, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Legislatore si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote.

Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive, quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, cioè a dire nella fase delle indagini. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si completa con l'applicazione della confisca e, laddove venga applicata una sanzione interdittiva, con la pubblicazione della sentenza.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha la facoltà di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività dello stesso, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva applicata.

*

1.3. L'adozione del Modello

FESTINA ITALIA S.r.l. (di seguito la “**Società**”) con l'adozione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “**Modello**”) si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di protocolli che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto, sia in fase di prevenzione dei reati, che di controllo dell'attuazione del Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

In particolare, la Società intende comunicare agli interessati il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati negli Allegati al presente Modello.

Il Modello integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti:

- **Codice Etico (cfr. Allegato A):** elenca i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell'interesse della Società, ai quali questi devono attenersi, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui il Gruppo opera, e garantisce il regolare svolgimento delle attività, l'affidabilità della gestione e assicura un'elevata immagine;
- **Analisi dei rischi aziendali (cfr. Allegato B):** individua le attività ritenute a rischio di commissione di reati, realizzata mediante colloqui con l'Amministratore Delegato ed i responsabili dei Dipartimenti aziendali;
- **Sistema dei poteri (cfr. Allegato C).** Il Sistema è articolato in:
 - **deleghe** (poteri interni) definiscono le competenze ed i limiti di operatività attribuiti ai vari responsabili dei Dipartimenti aziendali per autorizzare specifiche operazioni di loro competenza;
 - **procure** rilasciate per legittimare, nei confronti di terzi, i responsabili dei Dipartimenti aziendali delegati alla firma di documenti che impegnano formalmente la Società. Le procure, a firma singola e/o abbinata, identificano - per tipologia di operazioni, limiti d'importo ed arco temporale, a condizione che gli eventuali oneri siano previsti nel budget d'esercizio approvato - i procuratori in possesso dei relativi poteri.

Nella riunione del 29 novembre 2007 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il presente "*Modello di organizzazione, gestione e controllo, ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300")*".

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere sostanziale, tra cui l'adozione di ulteriori Allegati che disciplinino nuove tipologie di reati, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

ARTICOLO 2

DESTINATARI

Il presente Modello è destinato a tutti coloro che operano per la Società (Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Fornitori, ecc.).

ARTICOLO 3

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato rilevanti - in base al Decreto e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall’art. 2 del Decreto stesso, e sono indicate nell’Allegato “B” (“*Analisi dei rischi*”) al presente Modello.

*

3.1. I Reati

I reati (“Reati”) che vengono in considerazione sono:

1. Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

- Malversazione a danno dello Stato: commette tale reato chiunque, estraneo alla P.A., distragga dalle finalità cui erano destinate somme di danaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi) ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalla Comunità Europea, destinate a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: commette tale reato chiunque utilizza o presenta dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o nell’omettere informazioni dovute al fine di conseguire indebitamente finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.
- Truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: commette tale reato chiunque, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
- Frode informatica: il delitto in questione punisce chiunque alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti, procura a sé od altri un ingiusto profitto con altrui danno.
- Concussione e corruzione: risponde di concussione il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promette indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità; la corruzione è un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto del proprio ufficio, un compenso che non gli è dovuto. E’ altresì

prevista una particolare ipotesi di corruzione (cioè la corruzione in atti giudiziari) che si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere o altro funzionario) al fine di realizzare un vantaggio per la Società.

2. Delitti ed illeciti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24bis del D.Lgs. 231/2001).

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.): l'articolo 615-ter del codice penale punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. L'oggetto della tutela penale è la salvaguardia del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa. Per "sistema informatico" deve intendersi il complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.): l'art 617-quater punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.): l'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.): la pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.): l'art. 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.): l'art. 615-quinquies punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- Documenti informatici (491-bis c.p.): l'art. 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.): l'art. 640-quinquies punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
- 3. Delitti di criminalità organizzata (articolo 24 ter del D.Lgs. 231/2001).**
- 4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001).**
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): commette questo reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali. Commette, altresì, il reato in esame, chiunque, anche se non partecipa attivamente alla contraffazione o all'alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti. Affinché la fattispecie possa considerarsi realizzata, è necessario che i marchi, i segni distintivi, i brevetti, disegni e modelli, siano stati regolarmente registrati o brevettati, secondo le norme interne o le convenzioni internazionali. La giurisprudenza ha indicato che si può intendere l'attività di contraffazione, in tema di marchi, come quelle operazioni che «fanno assumere al marchio falsificato caratteristiche tali da ingenerare confusione sulla autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei compratori», mentre l'alterazione può essere considerata come una più semplice modificazione parziale di un marchio registrato, che viene ottenuta mediante l'eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali, in cui, peraltro, possono anche essere incluse le condotte di imitazione di marchi genuini; in relazione, invece, al significato di uso di marchi, segni distintivi o brevetti contraffatti, deve intendersi l'apposizione del marchio o del segno distintivo su un determinato prodotto, ovvero lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno tutelata da brevetto. Introduzione nello Stato e commercio di prodotto con segni falsi (art. 474 c.p.): la condotta descritta dalla norma, dispone una sanzione quando, al di

fuori dei casi previsti dall'articolo precedentemente esaminato, si introducono nel territorio dello Stato per trarne profitto, si pongono in vendita sia in Italia che all'estero, si detengono per vendere, si mettono in altro modo in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, sia nazionali che esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarre profitto.

5. Delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001).

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), il reato in esame tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale, visto che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), tale fattispecie mira a punire chiunque, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commetta atti di concorrenza, usando violenza o minacce; frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), l'articolo in esame prevede che sia punito chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; vendita di sostenze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), l'articolo punisce chiunque ponga in vendita, o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, in modo da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quarter c.p.).

6. Reati societari (articolo 25 ter D.Lgs. 231/2001).

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.): in materia di false comunicazioni sociali sono previste due autonome fattispecie di reato (artt. 2621 e 2622) a seconda che il fatto cagioni o meno un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. La prima fattispecie è il reato, di natura contravvenzionale, di "false comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 cod. civ. La seconda fattispecie è il delitto previsto nell'art. 2622 "false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori". Questo reato si realizza tramite una condotta che è identica in entrambe le ipotesi e consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie, per legge dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i

creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Si precisa che: la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate. Le comunicazioni (false) devono avere come destinatari i soci o il pubblico: non assumono quindi rilevanza le comunicazioni destinate ad altri organi della società e quelle dirette ad un destinatario privato. La falsità rilevante, secondo la giurisprudenza è, per esempio: 1. iscrizione di beni o di operazioni inesistenti all'attivo; 2. iscrizione di debiti inesistenti al passivo; 3. Iscrizione di un conto vincolato "aumento capitale sociale" in mancanza di alcun versamento; 4. iscrizione di operazione mai avvenuta; 5. iscrizione di una posta inesistente; 6. iscrizione di crediti inesistenti; 7. iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa; 8. omessa indicazione di un pegno gravante sui beni della società. Le differenze maggiori tra le due fattispecie di reato (senza danno art. 2621 e con danno art. 2622) riguardano sostanzialmente la natura degli illeciti (l'art. 2621 è una contravvenzione), il momento consumativo (nell'art. 2622 il reato si perfeziona con l'evento di lesione del patrimonio del socio o del creditore), la procedibilità (d'ufficio nel caso previsto dall'art. 2621 c.c.) e le sanzioni (arresto fino ad un anno e sei mesi nell'ipotesi contravvenzionale e la reclusione da sei mesi a tre anni nell'ipotesi delittuosa ex 2622 c.c.). I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti i sindaci e i liquidatori, identificabili secondo la disciplina civilistica.

- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) reato abrogato dalla legge 262/2005 - art. 173 bis Dlgs 58/98.
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.): il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società revisionata e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): la "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la

restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Tale fattispecie di reato punisce gli amministratori: la condotta punita, che deve avere quali beneficiari i soci e deve avvenire senza corrispettivo o almeno senza un corrispettivo adeguato, può consistere: nella restituzione (sia in modo palese che nascosto) totale o parziale dei conferimenti già eseguiti (p.e. nel caso in cui l'amministratore trasferisca al socio il bene oggetto del conferimento senza corrispettivo o quando compensa un debito del socio nei confronti della società con il credito di conferimento); nella liberazione dei soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiti.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.): tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Sono puniti gli amministratori che ripartiscono, come detto, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili (p.e. da sovrapprezzo) che non possono per legge essere distribuite (art. 2627 cod. civ.). Il reato è di natura contravvenzionale. Si fa presente che: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che: se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che: il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale ipotesi si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale sociale.
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.): il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo

svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Sono puniti gli amministratori che impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione, per esempio occultando documenti o con altri artifici, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci. La condotta è punibile solo quando è attiva: p.e. in caso di distruzione di documenti o occultamento libri e presuppone una richiesta del socio o dell'organo sociale. Non rientrano in questo reato le condotte degli amministratori che impediscono, per esempio, al socio di consultare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari poiché tali fatti hanno un rilievo puramente civile.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): la “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): la realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il fine della norma è quello di tutelare l'economia pubblica e il regolare funzionamento del mercato: è pertanto punito chiunque diffonde notizie false (con tale espressione si intendono le comunicazioni riservate e quelle destinate ad una sola persona; la notizia deve essere falsa, non è richiesto che sia esagerata o tendenziosa) o pone in essere operazioni simulate (per esempio quando venga manifestata un'apparenza diversa da quello che i soggetti hanno effettivamente realizzato), idonee a provocare le alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari (si intendono sia le azioni delle società in cui operano i soggetti qualificati sia tutti gli altri titoli quotati sui pubblici mercati e che fanno parte del patrimonio dell'ente).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): la condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle relative comunicazioni, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza: espongono fatti materiali non rispondenti al vero; occultano fatti che avrebbero dovuto comunicare.

7. Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001).

8. **Pratiche di mutilazione (articolo 25 quater del D.Lgs. 231/2001)**
9. **Reati contro la personalità individuale (articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001).**
10. **Reati ed illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (articolo 25 sexies del D.Lgs. 231/2001 e 187 quinquies del TUF).**
11. **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25 septies D.Lgs. 231/2001 e T.U. n. 81/2008).**
 - L'articolo 30 del TU n. 81 del 2008 prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
12. **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001).**
13. **Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001).**
 - Art. 171 legge 22/4/1941 n. 633 (legge sul diritto d'autore – l.d.a. -): l'articolo in esame punisce chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
 - Art. 171 bis l.d.a.: l'articolo in esame, posto a tutela del software e delle banche dati, è sicuramente l'articolo di maggior rilievo in ambito dei delitti in materia di violazione della proprietà intellettuale e mira a punire: (i) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la

stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore) e (ii) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies l.d.a.*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter l.d.a.*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa.

- Art. 171 ter l.d.a.: le fattispecie inerenti la violazione della proprietà intellettuale prese in esame dall'articolo in oggetto sono molteplici, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; alla introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.
- Art. 171 septies l.d.a.: l'articolo in esame punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd contrassegno SIAE.
- Art. 171 octies l.d.a.: l'articolo in esame punisce chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

*

Nel panorama dei reati presi in esame dall'art. 25 *novies* del D. Lgs 231/2001, primaria importanza rivestono i reati di cui all'art. 171 *bis* l.d.a. L'articolo in esame è precipuamente rivolto alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati e stabilisce sanzioni penali nei confronti di coloro i quali compiono atti di pirateria informatica. Il tema della pirateria informatica è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per elaboratore, nonché la crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali. Proprio in merito alla definizione di "pirateria", dall'esame del dettato normativo dell'articolo 171 *bis* l.d.a. si evince che l'atto di pirateria è commesso da "chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore...". La definizione è di portata molto ampia e si rende necessario un, seppur conciso, esame del suo significato. Duplicazione

abusiva per trarne profitto: gli elementi qualificanti del reato sono, quindi, la duplicazione (riproduzione) non autorizzata di software e lo scopo di profitto da parte di chi ha eseguito tale duplicazione. Precisato quanto sopra, ai sensi dell'art. 171 *bis* l.d.a. è, quindi, penalmente sanzionabile non solo la duplicazione del software ai fini della vendita (e quindi per scopo di lucro da parte dei soggetti che creano copie contraffatte del software), ma anche la duplicazione effettuata al semplice fine di un "risparmio di spesa", dato che tale risparmio realizza un profitto così come individuato dalla norma. In ultima analisi, l'utilizzo di software in azienda senza regolare licenza, costituisce un reato.

14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D. Lgs 231/2001).

- Il reato mira a punire chiunque con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o con altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere (art. 377 bis c.p.).

15. Reati transnazionali (ex L. 146/2006): (a) reati di associazione (associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater TU DPR 43/1073), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU DPR 309/1990), (b) reati concernenti il riciclaggio (riciclaggio (art. 648bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.); (c) reati concernenti il traffico di migranti (traffico di migranti (art. 12 TU DLGS 286/1998); (d) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

16. Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (art. 192 comma 4 D.Lgs. 152/2006).

La Società, in considerazione dell'attività sociale svolta che rende altamente improbabile la commissione di alcuno dei reati presi in esame dai seguenti articoli del Decreto:

- 24 ter "Delitti di criminalità organizzata"
- 25-bis, limitatamente alla "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo"
- 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"
- 25-quater 1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"
- 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale"
- 25-sexies "Delitti ed illeciti finanziari"
- 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"
- Reati transnazionali
- Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti

ha ritenuto di non dedicarsi alla trattazione degli stessi.

3.2. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25-*quinquies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, cod. pen..

*

3.3. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero. La Relazione illustrativa del Decreto sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificaione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- ii. l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 cod. pen. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente stesso).
Il rinvio agli artt. 7-10 cod. pen. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*quinquies* del Decreto, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 cod. pen., l'Ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*.

- iv. se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

ARTICOLO 4

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. Attività sensibili

1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
2. Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per le attività relative al Dlgs 81/2008
3. Gestione delle attività informative interne da effettuare nei confronti di tutti i dipendenti: diffusione del codice etico e dei principi di comportamento
4. Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni
5. Gestione dei fondi aziendali; elaborazione dei piani di budget finanziari
6. Rapporti con uffici fiscali e statali per le attività inerenti il bilancio e le dichiarazioni dei redditi
7. Adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/ accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano
8. Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale
9. Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali
10. Rappresentanza della Società nelle controversie giudiziarie
11. Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge
12. Redazione bilancio e situazioni contabili; predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio); gestione rapporti con Soci
13. Operazioni relative alla chiusura del bilancio
14. Operazioni relative alle comunicazioni aziendali infra annuali, anche infragruppo
15. Esposizione di particolari voci nel bilancio, utilizzo di criteri particolari per le svalutazioni, per le fatturazioni; descrizione dei crediti
16. Gestione dei processi di controllo dei sottoposti
17. Igiene e sicurezza dei lavoratori
18. Sistema di prevenzione e sicurezza aziendale
19. Accesso, permanenza e svolgimento di attività nei luoghi di lavoro da parte di dipendenti, fornitori, consulenti, partner e visitatori
20. Monitoraggio e sistema/criteri di riduzione dei rischi
21. Ostacolo all'Autorità Giudiziaria, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
22. Installazione software non originale

- 23 Detenzione di supporti di memorizzazione contenenti software duplicato abusivamente
24. Accesso non autorizzato a banche dati
25. Utilizzo di un numero di copie di prodotti software maggiore rispetto al numero consentito o dalle licenze disponibili (*underlicensing*).

*

Le attività aziendali ritenute sensibili in relazione alla possibilità di commissione di reati in tema di sicurezza dei lavoratori sono:

1. Igiene e sicurezza dei lavoratori in generale e, in particolare, gestione, aggiornamento ed integrazione del sistema di prevenzione e sicurezza aziendale, accesso, permanenza e svolgimento di attività nei luoghi di lavoro da parte di dipendenti, fornitori, consulenti, partner e visitatori, interventi su beni aziendali (ivi comprese le autovetture) manutenzione/installazione nuovi impianti/movimentazione beni e prodotti
2. Gestione dei sistemi di protezione individuale e collettiva e monitoraggio e sistema/criteri di riduzione dei rischi
3. Gestione dei processi di controllo dei sottoposti.

4.2. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. n. 231/2001

Il presente Modello si può definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto.

La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione “apicale”, sia nei confronti di soggetti sottoposti all’altrui direzione operanti nella Società.

Il Modello:

- i. individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ii. prevede l’adozione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- iv. prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- v. introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- vi. prevede, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio.

L'adozione di Modelli organizzativi, astrattamente idonei a prevenire i reati di cui al Decreto deve essere corredata dall'efficace attuazione degli stessi e da una procedura che garantisca il tempestivo aggiornamento e adeguamento.

Il compito di attuare, aggiornare e adeguare il presente Modello è dell'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri di amministrazione ad esso conferiti. E' tuttavia riservato al Consiglio di Amministrazione della Società il compito di aggiornare e adeguare i principi generali non derogabili del Modello.

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti in ottemperanza del Modello stesso.

Il presente Modello rappresenta una raccolta di principi e il punto di riferimento estendibile ad eventuali società controllate dalla Società per la definizione dei singoli Modelli di ciascuna di esse. I Modelli dovranno tenere conto delle specificità insite nelle rispettive strutture organizzative e nelle attività di business delle singole società controllate.

Eventuali società controllate dovranno allinearsi agli standard di controllo previsti dal presente Modello e individuare ulteriori specifiche misure legate alle peculiarità della propria realtà aziendale. In coerenza con l'impostazione sopra descritta:

- i. il presente Modello deve essere comunicato a ciascuna società controllata;
- ii. ciascuna società controllata adotta il proprio Modello ai sensi di quanto specificato;
- iii. sono elementi essenziali non modificabili da parte di ciascuna società controllata i Principi Generali;
- iv. il Modello adottato da ciascuna società controllata deve essere comunicato alla controllante.

ARTICOLO 5

ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ODV è costituito da soggetti con adeguate conoscenze specifiche e tecniche in ambito contabile, amministrativo, legale e aziendale.

L'ODV ha, come vedremo, compiti di “controllo” diversi da quelli svolti dagli altri organi aziendali esistenti (CdA, Sindaci, ecc.).

L'ODV nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio di Amministrazione della Società, è composto da:

- un membro esterno esperto in ambito legale
- un membro esterno esperto in ambito finanziario
- un membro interno

Nel dettaglio, le attività che l'ODV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto, possono così sintetizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del presente Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del presente Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del presente Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del presente Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
 - presentazione di proposte di adeguamento del presente Modello verso l'Amministratore Delegato ed il Consiglio di Amministrazione;
 - *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Attività di vigilanza e controllo

Il compito di vigilanza si esplica in via generale: nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione: l'ODV può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del presente Modello.

Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai soggetti preposti alle fasi dei processi

a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata; nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del presente Modello, l'ODV, coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del presente Modello a prevenire la commissione dei reati ivi indicati.

In particolare, sono previste:

- verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- verifiche periodiche dell'efficacia degli strumenti organizzativi, anche attraverso:
 - un riesame delle situazioni analizzate;
 - una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
 - le richieste o segnalazioni pervenute all'ODV.

L'ODV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del presente Modello che ritiene opportuni.

Rapporti tra destinatari e ODV

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'ODV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'ODV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'ODV.

L'ODV riferisce all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale della Società, in merito all'applicazione e all'efficacia del presente Modello o con riferimento a specifiche e significative situazioni.

I destinatari devono attenersi alle disposizioni previste nel presente Modello relative alle informazioni e comunicazioni nei confronti dell'ODV.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul presente Modello, i destinatari devono rivolgersi all'ODV per i chiarimenti opportuni.

All'ODV devono essere trasmesse, a cura delle funzioni aziendali coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nel presente Modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualsiasi modo attinenti a tali reati.

L'ODV deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il presente Modello che la struttura societaria del Gruppo cui la Società appartiene.

L'ODV, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e la diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

Nomina dell'ODV

L'ODV della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'ODV e delle risorse umane dedicate:

- i. la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto; ovvero
- ii. la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; ovvero
- iii. l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un *interim*.

E' garantita, in ragione del posizionamento riconosciuto alle funzioni citate nel contesto dell'organigramma aziendale e delle linee di riporto ad essa attribuite, la necessaria autonomia dell'ODV.

In caso di temporaneo impedimento dell'ODV, di durata superiore a due mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

L'ODV resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato ed è comunque rieleggibile.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'ODV sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'ODV potrà avvenire soltanto previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Flussi informativi: reporting dell'ODV verso il vertice societario

L'ODV riferisce in merito all'attuazione del presente Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- i. continuativa, nei confronti dell'Amministratore Delegato, il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- ii. semestrale, nei confronti del Collegio Sindacale;
- iii. ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previa informativa all'Amministratore Delegato.

Si prevede, inoltre, quanto segue:

- a) alla notizia di una violazione del presente Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'ODV informa il Collegio Sindacale e tutti gli Amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni;
- b) alla notizia di una violazione del presente Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'ODV informa tutti i Sindaci e il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

Reporting verso l'ODV: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

L'ODV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del presente Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Dipartimento eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del presente Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'ODV;
- i consulenti, i collaboratori, i partner commerciali, clienti e fornitori, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'ODV;
- l'ODV valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere;
- gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine al sistema disciplinare.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'ODV le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del presente Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Rapporti fra ODV della Società e delle eventuali società controllate

Eventuali società controllate dalla Società istituiscono un autonomo e indipendente ODV. Gli ODV delle controllate, ove sia necessario il ricorso a risorse esterne per l'esecuzione dei controlli, richiedono preventivamente il supporto delle risorse allocate presso l'ODV della Società controllante.

Eventuali interventi correttivi sui modelli organizzativi delle società controllate, conseguenti ai controlli effettuati, saranno di esclusiva competenza delle stesse controllate.

L'ODV della controllata informa l'ODV della controllante in ordine ai fatti rilevati, alle sanzioni disciplinari e agli adeguamenti del presente Modello.

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report*, previsti nel presente Modello sono conservati dall'ODV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nell'archivio sono poste a disposizione di soggetti esterni all'ODV previa autorizzazione di quest'ultimo.

L'ODV definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al suddetto archivio.

Clausola generale

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire che l'attività dell'OdV sia efficace e penetrante, e fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, egli può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'ODV.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'ODV, quali ad esempio la “*calendarizzazione*” della sua attività, la “*verbalizzazione*” delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'ODV stesso, sono rimesse ad un regolamento di funzionamento interno da adottarsi da parte dell'ODV, nel rispetto di quanto previsto nel Modello.

ARTICOLO 6

IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e), e l'art. 7, comma 4, lett. b), del Decreto stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel presente Modello ha lo scopo di contribuire:

- (i) all'efficacia del Modello stesso;
- (ii) all'efficacia dell'azione di controllo dell'ODV.

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

Elementi descrittivi del sistema disciplinare

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce violazione del presente Modello:

- i. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto (di seguito, i **“Processi Sensibili”**);
- ii. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal presente Modello, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, che:
 - (a) espongono la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
e/o
 - (b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal Decreto;
e/o
 - (c) siano tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.
- iii. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal

Codice Etico, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili.

Misure nei confronti del personale dipendente (non dirigente)

Alla notizia di una violazione del Modello comunicata da parte dell'ODV corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL per le Aziende del Terziario.

Pertanto:

- i. ad ogni notizia di violazione del presente Modello comunicata da parte dell'ODV viene dato impulso alla procedura di accertamento da parte del Responsabile del Dipartimento in cui la violazione si è verificata;
- ii. nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata una violazione del presente Modello, viene individuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato (nei limiti dei rispettivi poteri), e da questi ultimi irrogata nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal CCNL;
- iii. la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato sono:

- biasimo verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare senza preavviso (per giusta causa).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato comunica l'irrogazione della sanzione disciplinare all'ODV, che provvede al monitoraggio dell'applicazione della stessa.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

Misure nei confronti dei Dirigenti

Alla notizia di una violazione del presente Modello comunicata da parte dell'ODV, nel caso in cui la violazione del Modello sia stata perpetrata da parte di uno o più Dirigenti, la Società adotterà nei confronti dell'autore della condotta censurata quanto previsto dalla legge e dal CCNL applicabile.

Se la violazione del presente Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

Misure nei confronti degli Amministratori

L'ODV informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della notizia di una violazione del presente Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.

Misure nei confronti dei Sindaci

L'ODV informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della notizia di una violazione del presente Modello commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

Misure nei confronti dei *partner* commerciali, agenti, consulenti, collaboratori, clienti e fornitori

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni, clienti e fornitori, o altri soggetti aventi rapporti con la Società, delle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati nel Decreto da parte di tali soggetti, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole potranno prevedere, ad esempio: (i) che i predetti soggetti si obbligano ad attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; (ii) che la Società si riserva la facoltà, in caso di inadempimento anche parziale del predetto obbligo, di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico da parte dei predetti soggetti.

Misure nei confronti dell'OdV e di altri soggetti cui compete l'individuazione e la conseguente eliminazione del comportamento posto in essere in violazione del Modello

Il sistema sanzionatorio di natura disciplinare e contrattuale sopra individuato, troverà applicazione anche nei confronti dell'ODV (e dei suoi membri) o di quei soggetti, Dipendenti, Amministratori, Consulenti Esterni, ecc. che, per negligenza ed imperizia non abbiamo individuato e conseguentemente eliminato i comportamenti posti in essere in violazione del Modello.

ARTICOLO 7

DIVULGAZIONE

E' data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della Società, dei principi contenuti nel presente Modello.

La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del presente Modello da parte dei dipendenti e dirigenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo, e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti.

I principi e i contenuti del presente Modello sono divulgati mediante corsi di formazione; i soggetti sopra individuati sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione. La struttura dei corsi di formazione è definita dall'ODV in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

Il presente Modello è reso disponibile a tutti i dipendenti sul sito *intranet* aziendale.

In coerenza con quanto già previsto per il Codice Etico, il presente Modello è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni d'affari.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

La Società valuterà, altresì, le opportune e ulteriori modalità di comunicazione dei principi di riferimento del presente Modello al mercato.